



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

## COMUNICATO UFFICIALE N° 134 DEL 28 APRILE 2009

### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 27 aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Romano	GENTILE	PRESIDENTE
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE
- Avv. Giampiero	TORALDO	COMPONENTE

**RECLAMO N. 117 della società U.S.D. TROPICAL C/5**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 109 del 05.03.2009 (Squalifica calciatore ZAPPAVIGNA Antonio fino al 30.06.2009).**

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il direttore di gara a chiarimenti;

RILEVATO

Che dal rapporto arbitrale e dai chiarimenti forniti dall'arbitro nel corso dell'odierna seduta risulta in maniera chiara ed inequivoca la responsabilità del calciatore Zappavigna Antonio che colpiva, a fine gara, l'arbitro con una violenta spallata al corpo e tentato di successivamente di aggredirlo;  
ritenuto che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 142 del Sig. SCALZO Domenico (società U.S.D. Molè)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 57 del 08.04.2009 (Squalifica fino al 31.12.2009).**

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il reclamante;  
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a carico del Sig. Scalzo Domenico è congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO N. 143 della società A.S.D. SPORTING CLUB DAVOLI**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 52 del 25.03.2009 (Squalifica calciatore PROCOPIO Agostino fino al 31.12.2012).**

LA COMMISSIONE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Procopio Agostino si è reso responsabile di comportamento ingiurioso e violento nei confronti del direttore di gara il quale dopo la notifica del provvedimento di espulsione veniva violentemente colpito con tre pugni al volto che provocavano lesioni accertate dal locale Presidio Ospedaliero; considerato che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale è senz'altro congrua ed adeguata;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 28 APRILE 2009

---